



La compensazione pecuniaria spetta anche per il ritardo di voli successivi operati in code-sharing (Corte di Giustizia Europea – Causa C-502/2018)

Il fatto

Undici passeggeri effettuano ciascuno, presso il vettore aereo ceco České aerolinie, una prenotazione unica per un volo da Praga (Repubblica ceca) a Bangkok via Abou Dhabi. La prima tratta di tale volo in coincidenza, operata da České aerolinie tra Praga e Abou Dhabi, veniva eseguita conformemente al piano di volo e il volo giungeva puntuale ad Abou Dhabi. Per contro, quanto alla seconda tratta, operata, nell'ambito di un accordo di code-sharing, dal vettore aereo non comunitario Etihad Airways tra Abou Dhabi e Bangkok, il volo subiva un ritardo all'arrivo di 488 minuti. Tale ritardo di più di tre ore può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.

České aerolinie contestava in giudizio la fondatezza di detti ricorsi adducendo di non poter essere considerata responsabile del ritardo del volo da Abou Dhabi a Bangkok poiché volo operato da altro vettore aereo

La Decisione

la Corte ricorda, anzitutto, che un volo con una o più coincidenze che sia stato oggetto di un'unica prenotazione va considerato unitariamente ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento. Pertanto, un volo in coincidenza nell'ambito del quale una prima tratta sia stata operata a partire da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie Praga, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento anche se la seconda tratta di tale volo in coincidenza è stata operata da un vettore non comunitario con partenza e destinazione in un paese terzo all'Unione europea.

Riguardo alla questione se České aerolinie, il vettore aereo che ha effettuato la prima tratta del volo in coincidenza, possa essere tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria dovuta in ragione del ritardo prolungato all'arrivo registrato sulla seconda tratta di tale volo, effettuata da Etihad Airways, la Corte constata che, ai sensi del regolamento, l'obbligo di compensazione dei passeggeri grava unicamente sul vettore aereo operativo del volo considerato. La Corte rileva, sul punto, che, perché possa essere qualificato come vettore aereo operativo, deve essere dimostrato che il vettore in questione abbia effettivamente realizzato il volo considerato. Orbene, České aerolinie ha effettivamente realizzato un volo nell'ambito del contratto di trasporto concluso con i passeggeri coinvolti, sicché può essere qualificata come vettore aereo operativo.



Costantini Avvocati